

PROTOCOLLO DI INTESA

AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA

6° Macrolotto

Per la realizzazione dei

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOSTRADALE al
TIPO 1° delle NORME CNR/80**

**dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al km 433+750 (svincolo di
Campo Calabro incluso)**

TRA

SOCIETA' DI PROGETTO REGGIO CALABRIA - SCILLA S.c.p.A.


ANCE

AGI

E

FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

NAZIONALI e TERRITORIALI



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive names. Some signatures are written over the printed text, while others are placed to the left or right. The names likely correspond to the organizations listed: ANCE, AGI, FeNEAL UIL, FILCA CISL, and FILLEA CGIL.

Le Parti, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa firmato fra le Federazioni FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL e l'ANAS il 21 gennaio 2003

PREMESSO CHE

a) A.N.A.S. S.p.A., società Committente, con "contratto per affidamento a Contraente Generale", stipulato il 9 marzo 2005 ed integrato con l'Atto aggiuntivo del 29 aprile-5 maggio 2010, divenuto efficace in data 18 giugno 2010, ha affidato alla Società di Progetto Reggio Calabria - Scilla S.c.p.A. (costituita da Impregilo S.p.A. e da Società Italiana per Condotte S.p.A) in avanti, per brevità, denominata Contraente Generale, avente sede in Roma, le attività di realizzazione dell'opera "Autostrada Salerno Reggio Calabria - lavori di ammodernamento ed adeguamento autostradale al tipo 1° delle norme CNR/80 dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al km 433+750 (svincolo di Campo Calabro incluso)", di seguito l' "Opera".

b) La realizzazione dell'opera, inserita nel contesto più generale della "Autostrada Salerno - Reggio Calabria", costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti interregionali e nazionali ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree (i comuni interessati sono Scilla, Villa San Giovanni; Campo Calabro su cui insisteranno i lavori.

c) Le Parti sono consapevoli dell'entità dell'opera da realizzare, soprattutto in considerazione della situazione economica in essere nei territori interessati ai lavori nonché delle attese che si sono determinate localmente per gli effetti in termini produttivi ed occupazionali dei lavori che si vanno a realizzare.

d) Le difficoltà tecniche, accentuate dall'operatività in presenza di traffico, collegate all'opera da realizzare con tempi e costi strettamente definiti nel contratto stipulato fra ANAS S.p.A. e il Contraente Generale in data 9 marzo 2005, ed integrato con l'Atto aggiuntivo del 29 aprile-5 maggio 2010, divenuto efficace in data 18 giugno 2010, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in


un contesto che garantisca, altresì, il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge.

e) A tal fine, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale.

f) L'attuale fase di rilancio della costruzione di opere stradali in tutto il territorio nazionale, ed in particolare l'adeguamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, impongono una particolare attenzione da parte delle Parti firmatarie, oltre ovviamente che del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nell'esecuzione dei lavori, così come previste nel redigendo Protocollo di legalità.

g) Le Parti condividono l'opportunità e la necessità del metodo del confronto costante tra l'Ente committente, Contraente Generale e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati nazionali dei lavoratori e, pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazione e relazioni sindacali, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva concertazione preventiva e partecipazione collaborativa tra il Contraente Generale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione delle opere.

h) A tale proposito le Parti intendono attivare tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero ed alle eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata; intendono, altresì, realizzare un efficace



sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività di realizzazione dei lavori di cui in premessa.

i) Per la realizzazione dei lavori il Contraente Generale è tenuto ad affidare ad imprese terze lavori ed opere per una quota di lavori del 95% della quota lavori. La rimanente quota del 5% riguarda attività di servizio svolta direttamente dalla Società di Progetto (Contraente Generale).

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa, che, per quanto di ragione è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per la circoscrizione su cui incide il lavoro, ai sensi dell'art. 113 del vigente c.c.n.l. edili.

2. CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al "Sistemi di relazioni".

3. SIGNIFICATO DEI TERMINI UTILIZZATI

Le Parti si danno atto che con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari o Subappaltatori" e "Subaffidamenti o Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8.

4. CONTENUTO OBBLIGATORIO PER AFFIDATARI E SUBAFFIDATARI

Il Contraente Generale si impegna a vincolare gli Affidatari all'osservanza dei contenuti del presente Protocollo di Intesa, obbligando questi a vincolare, a loro volta, i Subaffidatari. A questi fini, il presente Protocollo sarà allegato ai

contratti di affidamento e subaffidamento stipulati per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'Opera.

5. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

5.1. Livello nazionale

Segreterie Nazionali FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, Contraente Generale, con eventuale assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E) e dell'Associazione Imprese Generali (AGI).

5.2. Livello territoriale

Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, Contraente Generale, con eventuale assistenza della sede territoriale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.).

5.3. Livello Cantieri operativi

- RSU/RSA di cantiere delle Imprese affidatarie e OO.SS. territoriali;
- Contraente Generale o Imprese affidatarie dei lavori ed eventuali imprese subaffidatarie.

6. RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE E SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI

Con riferimento alle relazioni a livello nazionale, le Parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrale o su richiesta di una di esse.

Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi a livello territoriale.

Il sistema generale di informazioni è articolato a livello nazionale e a livello territoriale e, nell'ambito di questo, a livello dei cantieri operativi.

6.1. Livello Nazionale

Le Parti s'incontreranno, con la cadenza suddetta, per scambiare informazioni:

- a) sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative della stessa;
- b) sulla programmazione dei cantieri e sui tempi di realizzazione dell'Opera;
- c) sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
- d) sui sistemi di qualità e qualificazione;
- e) sulla situazione occupazionale e su previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
- f) sullo stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
- g) sull'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
- h) sul quadro generale dell'andamento della morbilità e degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo affidamento ed alle irregolarità e/o omissioni nell'ambito dello stesso riscontrate;
- i) sulle metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate;
- j) sui conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

6.2. Livello territoriale

Le Parti, come di seguito specificate, s'incontreranno, di norma, con cadenza trimestrale o su richiesta di una di esse, per informazioni e verifica di eventuali problematiche in riferimento:

- a) alla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti (Contraente Generale e OO.SS. territoriali);
- b) ad ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa (Contraente Generale, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left, several initials on the right, and a cluster of signatures at the bottom.]

- c) alla corretta applicazione del trattamento economico e normativo (Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);
- d) alla sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, della morbilità, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive (Contraente Generale, Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);
- e) alle modalità organizzative dei cantieri ed forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito (Contraente Generale, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);
- f) ai programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali (Contraente Generale, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);
- g) alle problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori (Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);
- h) a tutto ciò che riguarda: qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali (Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA);
- i) alla conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette (Contraente Generale e OO.SS. territoriali).

6.3. Livello Cantieri operativi

Le Parti (Contraente Generale o Imprese Affidatarie/Subaffidatarie, OO.SS. territoriali e, ove elette, relative RSU/RSA) si incontreranno, di norma, con cadenza trimestrale o su richiesta di una di esse, per informazioni riguardanti:

- a) l'applicazione delle normative in materia di sicurezza;

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side of the text area and several smaller ones on the right side.]

- b) la protezione e tutela dei lavoratori;
- c) i servizi logistici di cantiere;
- d) le applicazioni ed il rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale, ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente c.c.n.l. edili.

7. **NORMATIVA APPLICABILE**

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di affidamento.

In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:

- a) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 29 gennaio 2000, come modificato in data 19 aprile 2010;
- b) il Contratto Integrativo Provinciale di Reggio Calabria per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente c.c.n.l. edili; avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) di livello territoriale.

8. **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

8.1) Tenuto conto che la realizzazione del tratto autostradale è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne, le Parti convengono, previa definizione di accordi tra le Parti, a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alle RSU/RSA, sul ricorso:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

- a forme di organizzazione di lavoro a turni;
- a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi e le relative condizioni normative e retributive;
- a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro e relative compensazioni.

8.2) Le Parti si incontreranno a livello territoriale, unitamente alle RSU ed alle OO.SS. Territoriali, per concordare i periodi di ferie che, salvo diverso accordo, vengono previsti come segue:

- due settimane a cavallo di Ferragosto;
- una settimana per Natale.

In caso di mancata intesa è applicato quanto previsto in materia di ferie dal CCPL di riferimento.

9. RESPONSABILITA' SOLIDALE

Il Contraente Generale si impegna a verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori alle loro dipendenze.

Le imprese affidatarie garantiranno, a loro volta, il rispetto dei diritti dei lavoratori alle dipendenze delle imprese subaffidatarie.

il Contraente Generale consegnerà alle OO.SS., nazionali e territoriali, un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa affidataria e imprese operanti in subaffidamento.

Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, oltre all'obbligo di allegare il presente Protocollo, così come previsto dal precedente punto n. 4, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto

d'affidamento, nel capitolato speciale d'affidamento nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affidamento il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (ovvero del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni individuate nel contratto di appalto o comunque applicato dall'affidatario/subaffidatario) e dall'accordo integrativo del medesimo, vigente nella provincia di Reggio Calabria ove verranno eseguiti i lavori, ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente c.c.n.l. edili, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali; fatto salvo quanto previsto per lavorazioni di durata inferiore a tre mesi o quelle escluse dall'art. 22 del C.C.N.L. stesso;
- b) obbligo dell'impresa affidataria dei lavori di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari e/o di altre imprese, comunque coinvolti dalla prima, nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamento.

Il Contraente Generale subordinerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli affidatari e subaffidatari ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa edile; a tal fine, ove previsto dalla normativa vigente, chiederà l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti alla Cassa Edile, Autocertificazione/Certificazione sostitutiva di atto notorio dell'affidatario/subaffidatario attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, Atto di Liquidazione Finale).

Non è prevista la cessione dei crediti vantati dagli affidatari nei confronti del Contraente Generale; eventuali atti di cessione del credito, tra gli affidatari e i subaffidatari verso terzi, saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa titolare del credito da cedere.

Le OO.SS. si impegnano a segnalare al Contraente Generale eventuali posizioni irregolari delle suddette imprese.

10. MERCATO DEL LAVORO

Le Parti, pur nella consapevolezza della sensibile riduzione delle dimensioni della tratta da realizzare rispetto all'affidamento necessario, auspicano che l'avvio dei lavori costituirà occasione per favorire la ricollocazione al lavoro dei lavoratori attualmente sospesi in CIGS a seguito della cessazione delle attività del Consorzio Scilla.

Considerata la difficile situazione occupazionale della zona interessata dall'esecuzione dei lavori di cui in premessa, il Contraente Generale darà indicazione alle imprese affidatarie dei lavori di favorire prioritariamente l'assunzione di tali lavoratori, in quantità e qualità professionali adeguate alle loro esigenze operative.

In relazione a quanto sopra il Contraente Generale si attiverà per organizzare incontri con le imprese affidatarie, preliminari all'inizio delle lavorazioni, volti a evidenziare l'opportunità ed i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti dalla possibilità di fruire di sgravi contributivi, con conseguente riduzione del costo del lavoro, e di acquisire professionalità qualificate nei percorsi formativi svolti.

Nel corso dei suddetti incontri saranno esaminati anche i flussi di provenienza dei lavoratori occupati.

11. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.

Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Il sistema di relazioni sarà articolato a livello periferico e a livello nazionale, secondo i suddetti criteri di ripartizione di competenze, nel seguente modo:

- a) trimestralmente o su richiesta delle Parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto con il Contraente Generale e/o le singole imprese affidatarie e/o sub affidatarie dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente Protocollo.

In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno, altresì, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza, affinché gli affidatari e/o i subaffidatari, ivi comprese le imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

- b) semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa.

In tali incontri, le Parti direttamente interessate esamineranno:

- a) lo stato di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (specie del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nell'ambito di ciascun affidamento/sub affidamento;
- b) le azioni di monitoraggio e di prevenzione intraprese, la sorveglianza sanitaria implementata, l'attuazione dei piani di sicurezza nonché le caratteristiche delle violazioni eventualmente riscontrate.

Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche affinché definiscano un adeguato piano di presidio sanitario di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, scattered across the bottom and right sides of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive names. Some are written vertically, while others are horizontal. The names are not legible due to the cursive nature of the handwriting.

E' compito del Contraente Generale, attraverso la Direzione dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Il Contraente Generale, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto affidatario/subaffidatario, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni e degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore uniformità ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza..

In particolare, il Contraente Generale, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:

- a) coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- b) assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento nonché dei piani operativi redatti dalle imprese affidatarie e subaffidatarie;
- c) promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
- d) verificherà, anche con i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, con gli R.L.S.T., l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dovrà essere posta particolare attenzione affinché, laddove prescritto, tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano sottoposti alle visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare nonché dei riflessi sull'organizzazione della sicurezza a tutela dei lavoratori, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le Parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro.

Ai lavoratori addetti alla realizzazione dell'Opera verranno forniti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale in conformità di quanto previsto dal CCNL e CCPL.

L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, agli R.L.S.T., nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale edili, verrà assicurato ad ogni singola impresa operante per la realizzazione dell'Opera.

I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolti in collaborazione con il CTP territorialmente competente.

Il Contraente Generale, anche in conformità di quanto previsto dal redigendo Protocollo di legalità, effettuerà verifiche periodiche per accertare la corrispondenza tra quanto riportato, dalle singole imprese affidatarie e subaffidatarie, nei registri di presenza giornaliera e l'effettiva presenza fisica dei lavoratori nei siti produttivi dell'Opera.

12. AFFIDAMENTI A TERZI E SUBAPPALTI

I terzi affidatari dei lavori del Contraente Generale dovranno possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e potranno subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei

140
SM

lavori pubblici; ai predetti affidamenti e subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le Parti firmatarie, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo, alla Committente ed alle Autorità pubbliche competenti, l'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano manifestarsi e/o essere, nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto nel precedente punto n. 9), nei contratti di affidamento e di subaffidamento, il Contraente Generale o le imprese affidatarie, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriranno le clausole ivi riportate alle lettere a) e b).

Eventuali anomalie rilevate in ordine alla corretta attuazione delle normative in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.

Gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.

Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso al cantiere, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome e ragione sociale del datore di lavoro; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

Il Contraente Generale e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (INPS-INAIL), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 ed all'art. 2, L. n. 266/2002 e la Convenzione INPS - INAIL - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004, alla Convenzione INPS - INAIL - Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del

Lavoro il 15 aprile 2004; al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008, n. 5 del Ministero del Lavoro.

In particolare Contraente Generale, richiederà, fra i requisiti e i documenti che le imprese candidate alle gare d'appalto dovranno possedere ed esibire, anche la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.

Le imprese affidatarie di lavori, che chiederanno l'autorizzazione, dal Contraente Generale, a subaffidare lavori, servizi o forniture, dovranno allegare, alla richiesta di autorizzazione il DURC aggiornato, presentato dalle singole imprese interessate al subaffidamento.

Il Contraente Generale, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese affidatarie e, per loro tramite, alle imprese autorizzate al subaffidamento di lavori, servizi o forniture la copia, conforme all'originale, del DURC aggiornato all'epoca della medesima richiesta.

In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale, oltre ad invitare l'impresa affidataria/subaffidataria interessata dalla violazione a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, applicherà nei confronti della stessa le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Protocollo e quelle previste dal redigendo Protocollo di legalità.

In particolare, qualora, anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o subaffidataria, il Contraente Generale, previa ricognizione di debito e, se ed in quanto necessario, autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme non corrisposte e dei contributi non versati utilizzando gli importi dovuti all'impresa e nei limiti degli stessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.

13. LOGISTICA DI CANTIERE

Per i lavoratori alle dipendenze del Contraente Generale, che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del proprio turno di

lavoro, sono allestiti alloggiamenti di cantiere, rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene ed alle soluzioni già adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.

Le Parti verificheranno che analoghe condizioni siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche per i dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie.

Laddove non risulti possibile allestire idonei alloggi, le imprese affidatarie e/o subaffidatarie dovranno provvedere alla sistemazione dei lavoratori, che non possano rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del turno di lavoro, presso adeguate strutture ricettive.

Relativamente all'alloggio, a carico del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme di legge.

Le Parti, comunque, si attiveranno a livello ministeriale, per verificare la possibilità di esonero dai relativi oneri.

Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.

14. CONFERENZE INFORMATIVE

Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole imprese affidatarie e subaffidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa.

Sulla base di quanto sopra, il Contraente Generale, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:

- a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
- b) dislocazione area esecuzione lavori;
- c) livelli occupazionali e qualifiche professionali;

- d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori;
- e) sub affidamenti e aspetti occupazionali connessi;
- f) orari di lavoro.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITA' - RECEPIMENTO AUTOMATICO

Resta inteso tra le Parti firmatarie del presente Protocollo che saranno automaticamente recepite le previsioni del "Protocollo di Legalità", attualmente in via di definizione con le competenti Istituzioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma l'8 luglio 2010

Reggio Calabria - Scilla S.c. p.A. OO.SS. Nazionali
 FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL
 ANCE
 OO.SS. Territoriali
 FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL
 ANCE
 AGI

[Handwritten signatures and names: Roberto Cavallini, Giuseppe...]

ANCE REGGIO CALABRIA
[Handwritten signature]